

Direttive
sui contributi alle colonie di vacanza riconosciute
 (del 2 maggio 2017)

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

stabilisce quanto segue:

I. Regime ordinario

1. Ponderazione¹

Con riferimento all'art. 6 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 cpv. 4 del regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974, è fissata la seguente ponderazione dei criteri di cui all'art. 3 del regolamento citato:

1° Criterio - Durata del turno di colonia

–	colonie dai 14 ai 17 giorni	4
–	colonie dai 18 giorni	6

2° Criterio - Fascia d'età preponderante degli ospiti del turno di colonia

–	inferiore ai 6 anni	4
–	dai 6 anni	5
–	dai 12 anni	6

3° Criterio - Numero di ospiti del turno di colonia

–	fino a 40 ospiti	4
–	oltre i 40 ospiti	6

4° Criterio - Struttura logistica

–	ente promotore proprietario di un immobile per colonie di vacanza	6
–	ente promotore non proprietario di un immobile per colonie di vacanza	4

5° Criterio - Promovimento

Turni di colonia riconosciuti:

–	uno	2
–	due	4
–	più di due	6

6° Criterio - Luogo in cui si svolge il turno di colonia

–	nel Cantone Ticino e al mare	6
–	fuori Cantone Ticino	3

7° Criterio - Anni di servizio della colonia (esercizi riconosciuti)

Anni di esercizio riconosciuti:

–	da 0 a 4 anni	2
–	da 5 a 10 anni	4
–	oltre i 10 anni	6

È fissata la seguente scala di commisurazione dei contributi fissi:

Punteggio	fino a 27	28 - 32	33 - 37	38 - 42
Contributo fisso giornaliero in franchi	7.10	8.50	9.90	11.50

¹ Punto modificato dalle direttive 19.06.2020; in vigore dal 19.06.2020 - FU 2020, 4897.

2. Numero minimo di personale, rapporto numerico personale/minori e formazione

Con riferimento all'art. 5 cpv. 1 e all'art. 7 del regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974 è stabilito quanto segue:

A) Numero minimo di personale

Tipo di colonia per fascia d'età preponderante	Numero minimo
Colonie con bambini in età prescolastica	1 monitore ogni 8 bambini, minimo 2 monitori
Colonie con bambini in età scolastica fino a 11 anni	1 monitore ogni 10 bambini, minimo 2 monitori
Colonie per adolescenti da 12 anni	1 monitore ogni 8 ragazzi, minimo 2 monitori
Campi scout per bambini in età scolastica e ragazzi	1 monitore ogni 12 partecipanti, minimo 2 monitori
Colonie per partecipanti bisognosi di particolare cura	1 monitore per ogni partecipante bisognoso di particolare cura, minimo 2 monitori. Per eventuali partecipanti normodotati fa stato quanto sopra

I monitori devono essere maggiorenni.

Il responsabile o direttore della colonia può essere computato come monitore per le colonie che accolgono fino a 40 ospiti.

B) Formazione

1. Il responsabile o direttore deve adempire almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. avere, o star studiando per ottenere, una formazione in ambito educativo, sociale o sanitario oppure
 - b. avere frequentato lo stage di base 1 dei cemea o una formazione equivalente della durata di almeno 8 giorni.
Oltre a ciò il responsabile o direttore deve disporre di almeno un anno di esperienza come monitore in colonia o scuola montana e deve aver fatto dei corsi di aggiornamento negli ultimi due anni.
Eventuali deroghe possono essere concesse su richiesta a persone con un'esperienza di almeno 5 anni nel settore delle colonie residenziali.
2. I monitori computati nel rapporto minimo necessario fra personale e minori devono adempire almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. avere, o star studiando per ottenere, una formazione in ambito educativo, sociale o sanitario e avere partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione oppure
 - b. avere frequentato lo stage di base 1 dei cemea o una formazione equivalente della durata di almeno 8 giorni e aver partecipato ad almeno un incontro preparatorio organizzativo della colonia in questione oppure
 - c. avere seguito una formazione interna con almeno 2 incontri preparatori organizzativi della colonia in questione.
3. L'ente da cui dipende la colonia deve adempire cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a. organizzare almeno 2 incontri di formazione destinati al personale che prenderà parte alla colonia e
 - b. informare compiutamente il responsabile o direttore sui diritti e doveri legati a tale funzione (cfr. opuscolo «La responsabilità giuridica - civile contrattuale e penale degli adulti che lavorano con i minori al di fuori del contesto familiare» commissionato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Bellinzona).

3. Monitori in formazione

Con riferimento agli articoli 2 cpv. 1 lett. b e 8 della legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e conformemente a quanto previsto dagli articoli 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974 è stabilito quanto segue:

I monitori in formazione sono giovani d'età compresa fra i 16 e i 17 anni. Gli enti organizzatori che accolgono i monitori in formazione devono impegnarsi ad assicurare a questi giovani un ruolo attivo nell'ambito dell'attività della colonia e si assumono la responsabilità della loro formazione. Le giornate di presenza dei monitori in formazione possono essere riconosciute con un contributo fisso giornaliero pari al contributo fisso giornaliero stabilito per il turno di colonia in questione; per le colonie di vacanza che si rivolgono a partecipanti bisognosi di cure il contributo fisso giornaliero equivale all'importo corrispondente al punteggio massimo possibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 del regolamento citato.

II. Regime straordinario applicabile in caso di eventi eccezionali (epidemie, catastrofi ecc.)²

1. Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali (epidemie, catastrofi ecc.) il calcolo del contributo non viene effettuato secondo le modalità descritte dai punti 1 e 3 della presente direttiva, ma nel seguente modo:

- A) Per quanto concerne i partecipanti alla colonia:
 - a. il contributo fisso giornaliero ammonta a 15 franchi;
 - b. il contributo fisso giornaliero ammonta a 7.50 franchi nel caso si tratti di enti riconosciuti che decidono di modificare il programma (rispetto a quanto presentato in sede di preventivo) e di organizzare una colonia diurna anziché residenziale.

- B) Per quanto riguarda i monitori in formazione (giovani di età compresa fra i 16 e i 17 anni):
 - a. il contributo fisso giornaliero corrisponde al contributo fisso giornaliero stabilito per il turno di colonia;
 - b. il contributo fisso giornaliero ammonta a 15 franchi per le colonie per minorenni bisognosi di particolare cura.

In ogni caso il contributo fisso ammonta al massimo al 30% dei costi per giornata di presenza.

2. In caso di eventi straordinari è possibile accordare a consuntivo una deroga all'adempimento dei requisiti di cui al punto 2, in presenza di giustificati motivi e nel caso in cui il mancato adempimento sia dovuto alla situazione d'eccezionalità. Rimane per contro obbligatorio il rispetto del Piano di protezione settoriale, così come di tutte le altre indicazioni federali o cantonali in vigore.

4. Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Pubblicate nel BU **2017**, 182.

² Punto modificato dalle direttive 16.06.2021; in vigore dal 17.06.2021 - FU 17.06.2021.